

CLAUSOLE ETICHE E PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Il presente allegato stabilisce le clausole etiche e i principi fondamentali ai quali si attengono la stipula e **l'esecuzione** dei contratti di forniture, servizi e lavori previsti **dall'Accordo**. Per quanto non previsto dal presente allegato, si applica la normativa di riferimento stabilita **dall'Accordo**.

1. REQUISITI DEL CONTRAENTE

1.1 Salvo diversa previsione dell'Accordo, le procedure di scelta del contraente sono aperte agli operatori economici dell'Unione europea, a quelli di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e a quelli in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa locale.

1.2. La stazione appaltante può imporre agli operatori economici uno o più dei seguenti requisiti di partecipazione, purché attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto:

1.2.1 Capacità economica e finanziaria: la stazione appaltante può imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire **l'appalto**. A tal fine, la stazione appaltante può esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato **minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell'appalto**, salvo in circostanze debitamente motivate relativi ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. Per appalti divisi in lotti il presente paragrafo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, la stazione appaltante può fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con **riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.**

1.2.2 Capacità tecnica e professionale: la stazione appaltante può imporre requisiti per garantire che gli operatori economici **possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La stazione appaltante può esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza, anche a favore di privati. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di eseguire tali prestazioni può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.**

1.2.3 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: le stazioni appaltanti possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nello Stato in cui essi sono stabiliti o incorporati.

1.3 I documenti di gara indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, e gli idonei mezzi di prova.

1.4 Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, la stazione appaltante esige che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

1.5 Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, la stazione appaltante indica nei documenti di gara i compiti essenziali che devono essere direttamente svolti **dall'offerente** stesso o, **nel caso di un'offerta** presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

1.6. Sono esclusi dalla **partecipazione alle procedure di gara d'appalto e non possono aggiudicarsi o** stipulare i relativi contratti i concorrenti che:

1.6.1 sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi, come definiti nell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE: partecipazione a **un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o reati connessi alle attività** terroristiche, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;

1.6.2 sono stati condannati con sentenza definitiva per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di una delle Parti del presente Accordo o dello Stato in cui sono stabiliti o incorporati;

1.6.3 hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante in una delle Parti del presente Accordo o nello Stato in cui sono stabiliti o incorporati;

1.6.4 hanno commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro in una delle Parti del presente accordo o nello Stato in cui sono stabiliti o incorporati;

1.6.5 si trovano in una delle seguenti situazioni oppure sono sottoposti a un procedimento **per l'accertamento di fallimento, liquidazione coatta amministrativa**, concordato preventivo, ammissione a concordato con continuità aziendale, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga;

1.6.6 si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, che la stazione appaltante sia in grado di provare con mezzi adeguati, tali da rendere dubbia la loro integrità o professionalità;

1.6.7 sono, essi o i soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori, in conflitto di interessi legato alla propria partecipazione alla procedura di appalto per aver fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione;

1.6.8 hanno rilasciato ad autorità di uno degli Stati Parte del presente Accordo false dichiarazioni nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, o hanno occultato tali informazioni o siano iscritti nel casellario tenuto **dall'Osservatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione della Repubblica Italiana per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di** qualificazione.

1.6.9 sono colpiti da una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dalla legislazione delle due Parti contraenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo;

1.6.10 sono stati sottoposti, per illeciti amministrativi derivanti da reati accertati con effetto definitivo e vincolante in una delle Parti del presente Accordo o nello Stato in cui sono stabiliti o incorporati, a sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

1.6.11 hanno violato divieti di intestazione fiduciaria previsti alla legislazione di una delle due Parti contraenti in materia di controllo di intestazioni ad interposte persone nelle società fiducianti;

1.6.12 non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la normativa del paese di appartenenza della stazione appaltante;

1.6.13 si trovano rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

1.6.14 hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

1.7 Un operatore economico dovrà essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara anche nel caso in cui i motivi di esclusione previsti dal paragrafo 1.6 riguardino un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi, forniture e delle concessioni garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, **dell'accesso** al mercato, della buona fede e della tutela **dell'affidamento, dell'autonomia** contrattuale, **della conservazione dell'equilibrio contrattuale, della tassatività** delle cause di esclusione e della massima partecipazione. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito da norme vigenti, a criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2.2 **La concezione della procedura di appalto o di concessione non può avere l'intento di limitare** artificiosamente la concorrenza, allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.

2.3 I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

2.4 La documentazione di gara specifica **l'importo** posto a base di gara per il contratto da aggiudicare. Le offerte per importi superiori sono automaticamente escluse.

2.5 La procedura di selezione del contraente è annullata se sono presentate meno di tre candidature/offerte idonee. Se le condizioni obiettive del mercato rendono altamente improbabile la presentazione di tre offerte idonee, il bando di gara può consentire **l'aggiudicazione** anche in presenza di una o due offerte valide.

2.6 Ciascun concorrente non può presentare più di **un'offerta**. Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dichiarano di non avere alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto.

2.7 In mancanza di espressa autorizzazione nella documentazione di gara, le varianti **dell'offerta** non sono autorizzate. Le varianti sono **collegate all'oggetto dell'appalto**.

2.8 Per la partecipazione a procedure di selezione **sottoposte a nulla osta dell'AICS, la stazione** appaltante esige agli offerenti la prestazione di una fideiussione per un importo pari al 2% **dell'importo posto a base di gara. Le fideiussioni possono essere bancarie o assicurative, devono prevedere l'espressa rinuncia del beneficio della previa escussione del debitore principale ed essere** operative su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è escussa in caso di mancata stipula del contratto imputabile **all'aggiudicatario**. La stazione appaltante può motivatamente **ridurre l'importo fino all'1%, oppure incrementarlo fino al 4% per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio** a esso connesso.

3. ESECUZIONE DEI CONTRATTI

3.1 **L'esecuzione** dei contratti per contratti da stipulare a seguito di procedura di selezione sottoposta a nulla osta **dell'AICS** è garantita da fideiussione pari di norma al 10% **dell'importo** del contratto. Le fideiussioni possono essere bancarie o assicurative, devono prevedere **l'espressa** rinuncia del beneficio della previa escussione del debitore principale ed essere operative su semplice richiesta **scritta della stazione appaltante. Le garanzie dell'esecuzione del contratto** devono prevedere, nella documentazione di gara, **l'escussione in caso di frode o di grave inadempimento dell'esecutore. Le garanzie dell'esecuzione** sono progressivamente svincolate a misura **dell'avanzamento dell'esecuzione e comunque nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il restante 20% è** svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

3.2 **I contratti possono essere modificati in corso d'esecuzione con la preventiva approvazione dell'AICS** e nei limiti previsti **dall'articolo 72** della direttiva 2014/24/UE. **L'importo** delle modifiche non può comunque superare le risorse finanziarie complessive previste per **l'attuazione dell'Accordo. L'approvazione delle modifiche può essere rifiutata se esse rendono impossibile o estremamente improbabile l'esecuzione** di tutte le componenti **dell'iniziativa** prevista **dall'Accordo**. I contraenti non hanno diritto ad alcun pagamento o rimborso per modifiche eseguite senza autorizzazione preventiva **dell'AICS. Su richiesta dell'AICS o della stazione appaltante, l'aggiudicatario provvede, a proprie spese, alla rimessa in pristino.**

3.3 La stazione appaltante, se in corso di esecuzione si rende necessario aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può risolvere il contratto.

3.4 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti.

3.4 bis La **cessione è ammissibile, previa approvazione dell'AICS, solo se al contraente originario** subentra per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente allegato, fatte salve le ipotesi di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione **dell'affidamento con l'esecutore** designato.

3.5 La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se **un'opzione** di proroga è prevista nei documenti di gara. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3.6 Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al paragrafo 3.9, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili al **Governo italiano solo previa approvazione dell'AICS. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata** notificata la cessione deve conservare il diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

3.7 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre modifiche a causa di carenze del progetto esecutivo.

3.8 La documentazione di gara precisa le condizioni del subappalto. I concorrenti dovranno dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture, servizi o lavori intendano subappaltare. Gli aggiudicatari **depositano i contratti di subappalto presso la stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori oggetto** del subappalto. I contraenti principali assumono piena responsabilità per **l'intero** contratto nei confronti della stazione appaltante. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti conformemente al paragrafo 1.2 in relazione alle prestazioni che dovranno rendere e non incorrere **nei motivi di esclusione previsti dal paragrafo 1.6 e 1.7. Il concorrente o l'appaltatore sostituiscono i** subappaltatori che incorrono in motivi di esclusione.

3.9 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati, in euro o nella diversa valuta prevista espressamente **dall'Accordo. Rischi e variazioni del tasso di cambio non saranno in tal caso soggetti ad alcuna** compensazione.

3.10 I pagamenti sono effettuati con modalità tracciabili, secondo le scadenze contrattualmente **previste che tengono conto dell'effettivo avanzamento dell'esecuzione. Il Governo italiano effettua** gli accreditamenti **all'altra** Parte contraente previsti **dall'Accordo** su un conto bancario esclusivamente dedicato **all'esecuzione dell'Accordo**. Nei contratti è inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e subcontraenti ad utilizzare per i pagamenti un conto bancario dedicato.

3.11 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

3.12 In caso di dolo o di colpa grave, non è ammessa limitazione di responsabilità degli appaltatori, subappaltatori o subcontraenti.

3.13 **L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge nazionale della stazione appaltante, salva diversa previsione dell'Accordo e del presente Allegato.**

3.14 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

3.15 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

4. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

4.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per realizzare il progetto secondo il documento di progetto.

4.2 In ogni caso, non sono ammissibili i costi relativi a:

4.2.1 beni voluttuari o di lusso;

4.2.2 beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari;

4.2.3 tasse, imposte indirette, inclusa l'**IVA**, e diritti doganali eventualmente dovuti allo Stato di appartenenza della stazione appaltante;

4.2.4 ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future della stazione appaltante o degli utilizzatori finali;

4.2.5 interessi dovuti a terzi da parte della stazione appaltante o degli utilizzatori finali.

5. CLAUSOLE ETICHE

5.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle **offerte, comporta l'esclusione dalla gara del concorrente**, e la conseguente eliminazione della sua offerta.-

5.2 Il Personale operante nella pubblica amministrazione delle Parti contraenti **dell'Accordo**, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovi, non può essere assunto come esperto o consulente dagli operatori economici partecipanti alla gara-

5.3 Gli aggiudicatari devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non fanno pubbliche dichiarazioni sul progetto o sulle prestazioni loro richieste, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi in ogni caso non impegnano in alcun modo la stazione appaltante senza il preventivo assenso scritto della stessa.

5.4 **Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari rispettano i diritti dell'uomo e si impegnano a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario.** In particolare, gli aggiudicatari dei contratti rispettano gli standard fondamentali di lavoro stabiliti dalle convenzioni **dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in vigore per il Paese partner e per l'Italia.** In ogni caso, è assicurato il rispetto delle disposizioni della **<Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale=**, della **<Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva=**, della **<Convenzione sul lavoro forzato=**, come integrata dal Protocollo 2014, della **<Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)=**, della **<Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile=**, della **<Convenzione per la protezione della maternità=**, della **<Convenzione per la sicurezza e la salute in agricoltura=**, della **<Convenzione quadro per la sicurezza sul lavoro e la salute=**.

5.5 Gli aggiudicatari non accettano pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari non esercitano alcuna attività né ricevono alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

5.6 Gli aggiudicatari mantengono il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti **dall'aggiudicatario** sono confidenziali.

5.7 Gli aggiudicatari evitano qualsiasi relazione che potrebbe compromettere la loro indipendenza o quella del proprio personale o ogni altro conflitto di interessi. Se gli aggiudicatari dovessero cessare

di essere indipendenti o dovessero emergere nel corso dell'esecuzione conflitti di interessi, gli aggiudicatari informano immediatamente la stazione appaltante. La stazione appaltante può risolvere **il contratto senza preavviso e senza che l'aggiudicatario** possa avanzare pretese di indennizzo di risarcimento di danni.

5.8 Il Governo italiano si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, se pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e se la stazione appaltante non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, **<pratiche di corruzione= sono le offerte di tangenti**, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo **all'affidamento** o alla realizzazione di un contratto già concluso con la stazione appaltante.

5.9 La documentazione di gara ed i contratti includono una clausola che prevede **l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto già concluso, anche se in corso di esecuzione o già eseguito, se l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto** ha causato spese commerciali non usuali. Le **<spese commerciali non usuali=** sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni pagate non in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una società di copertura.

5.10 Gli aggiudicatari, a richiesta **dell'AICS**, forniscono elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto è eseguito. Le autorità competenti della Repubblica Italiana possono effettuare qualsiasi controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali o di sospette pratiche di corruzione.

5.11 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati da fondi italiani sono soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o **all'esclusione** permanente **dall'ottenere** pagamenti con finanziamenti del Governo italiano.

5.12 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche da parte del concorrente o aggiudicatario può determinare la loro esclusione da altri contratti finanziati, parzialmente o totalmente, con fondi italiani **per l'aiuto allo sviluppo, e l'applicazione delle penali previste dal contratto. L'individuo o l'impresa** ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

5.13 La stazione appaltante assicura che le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori si svolgano in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.